



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
**Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841**  
**Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99**

## **n. 3 del 28 gennaio 2002**

### **Sommario a pag. 2**

Roma, 22 gennaio 2002

Pref. Gianni De Gennaro  
Capo della Polizia – Direttore Generale P.S.  
Ministero dell'Interno  
R o m a

Oggetto: Bozza di regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti. Richiesta di incontro urgente.

Signor Capo della Polizia,

prima di esprimere il prescritto parere sulla bozza di regolamento in oggetto, è doveroso significare come non possa più essere condivisibile la prassi consolidata di recente nelle relazioni sindacali con l'Amministrazione, in base alla quale si coinvolge, spesso solo formalmente, il sindacato, a cose già fatte.

Prima di esprimere il proprio parere su alcuni aspetti particolari della bozza di regolamento, il Siulp desidera sottoporre alla Sua attenzione l'esigenza che tutti gli operatori che risulteranno destinatari della qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti, mantengano il diritto alla conservazione dell'attuale sede di servizio.

Non devono cioè ripetersi più le situazioni di disagio alle quali, per una mancata pianificazione delle assegnazioni, sono stati esposti di recente i numerosi operatori della Polizia di Stato vincitori di concorsi interni o comunque soggetti ad avanzamento di qualifica.

È una tematica di vitale importanza per il Siulp, perché è prioritario interesse di questa Organizzazione che le legittime aspirazioni di progressione in carriera dell'operatore di polizia vengano conciliate con la salvaguardia delle relazioni familiari e sociali, nonché con la valorizzazione della conoscenza professionale del territorio sul quale hanno per anni espletato il proprio servizio.

Chiedo pertanto che la S.V. voglia fissare un urgente incontro con il Siulp prima che questa O.S. esprima il proprio formale parere sulla bozza in narrativa.

Il Segretario Generale  
Oronzo Cosi

## n. 3 del 28 gennaio 2002

### Sommario

- **Tutela dei dirigenti sindacali: il TAR accoglie il ricorso del Siulp. Sentenza TAR Alto Adige n. 704/01 del 13/12/01**
- **Illustrati i criteri per l'applicazione degli aumenti dovuti. Come funziona la perequazione automatica – Informativa Inpdap 2/2002**
- **Il "trattenimento" del cittadino straniero espulso in attesa dell'accompagnamento alla frontiera non può essere disposto più di una volta**
- **Congedi parentali, aspetto retributivo: passa la tesi del Siulp**
- **Incidenti casa-lavoro, quando si ha diritto all'indennizzo (Cassazione 15068/2001)**
- **Modifiche al D.Lvo 626/94**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ**

#### **Tutela dei dirigenti sindacali: il TAR accoglie il ricorso del Siulp. Sentenza TAR Alto Adige n. 704/01 del 13/12/01**

**Fatto.** Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, componente del Direttivo Provinciale dell'Organizzazione Sindacale SIULP di Trento, ha impugnato il decreto con cui il dirigente il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento gli irrogava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio per "aver omesso di informare tempestivamente e per iscritto l'ufficio dello smarrimento della chiave della cassetta di sicurezza ubicata presso il corpo di guardia dell'ufficio personale della Questura".

Infatti, con relazioni di servizio, ritenute tardive, datate 1/9/99 e 3/9/99 il ricorrente riferiva al dirigente il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Trentino Alto Adige dello smarrimento avvenuto in data 21/8/99 di un mazzo di chiavi composto dalle seguenti: una chiave delle manette in dotazione e una copia delle chiavi dell'armadietto blindato assegnato ad altro dipendente, ma congiuntamente usufruito.

L'Amministrazione resistente infliggeva la sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

Avverso tale provvedimento l'interessato proponeva, con atto pervenuto in data 11/12/99, il ricorso gerarchico al Capo della Polizia. Con l'impugnativa in esame l'interessato deduce, nella sostanza, la

violazione e falsa applicazione dell'arti. 32 del DPR 31 luglio 1995 n. 395 (1° motivo) ed il silenzio rigetto della Pubblica Amministrazione (2° motivo).

Ad avviso del Collegio, fondato, prevalente ed assorbente è il primo motivo di ricorso.

**Diritto.** L'art. 32 del DPR n. 395/95 (rubricato "Tutela dei dirigenti sindacali") dispone, al suo quarto comma, che "Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione nella notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari.

La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla Segreteria Nazionale dell'organizzazione sindacale interessata".

Non può dubitarsi, infatti, dell'interesse del ricorrente a dedurre la violazione della citata disposizione sia per l'esplicita dizione della rubrica della norma, che tutela esplicitamente i dirigenti sindacali, sia per la sua chiara "ratio" di tutela, nel contempo, sia del sindacato di appartenenza sia dei suoi componenti.

Trattasi, infatti, di adempimento collegato ad interessi sia pubblici che privati, in relazione alle funzioni svolte sia dal sindacato nel suo complesso che dal singolo sindacalista, che sia dipendente della Pubblica Amministrazione.

La disposizione normativa in esame nel porre un preciso obbligo in capo all'Amministrazione, e cioè di comunicare l'avvio del procedimento disciplinare, introduce un ulteriore atto interlocutorio, prodromico al procedimento disciplinare, nell'ipotesi in cui il dipendente sia anche dirigente sindacale dal cui inadempimento deriva l'illegittimità della procedura, nonché della sanzione inflitta al dipendente.

La rimanente censura resta assorbita.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della sanzione impugnata.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

**P.Q.M..** Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 223 del 2000, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

### Illustrati i criteri per l'applicazione degli aumenti dovuti.

Con l'informativa n. 2 dell'8 gennaio 2002, l'Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) ha illustrato i criteri per l'attribuzione degli aumenti dovuti, alle pensioni dei pubblici dipendenti, per perequazione automatica al costo

## Numero 3 del 28 gennaio 2002

### **Come funziona la perequazione automatica — Informativa Inpdap 2/2002**

della vita, con effetto dal 1° gennaio 2002.

L'Istituto precisa che va dapprima regolarizzato l'importo delle pensioni che hanno avuto origine da data anteriore al 1° gennaio 2001 (e alle quali, con effetto dal 1° gennaio 2002, fu attribuito l'aumento provvisorio del 2,4%) attribuendo loro la differenza rispetto l'incremento reale del costo della vita che è risultato pari al 2,6%; quindi all'importo dovuto a dicembre 2001, va attribuita la perequazione provvisoriamente fissata al 2,7%, con effetto al 1° gennaio 2002. L'aliquota intera del 2,7% va applicata alla quota di pensione fino a 1.147,08 euro (corrispondente a tre volte l'importo del trattamento minimo). Per la quota dell'importo della pensione superiore a 1.147,08 euro (corrispondente a £.2.221.056), l'aliquota di perequazione è ridotta al 90% (quindi pari al 2,43%) per la quota di pensione compresa tra 1.147,09 e 1.911,79 euro ed è ridotta al 75% (quindi pari al 2,025%) per la quota di pensione eccedente 1.911,79 euro.

Con la stessa informativa: vengono precisati i casi nei quali l'indennità integrativa speciale è "cristallizzata" all'importo vigente al 31 dicembre degli anni 1997, 1998, 1999, 2000; vengono aggiornati i limiti di reddito personali oltre i quali l'importo della pensione di reversibilità del coniuge superstite, senza orfani, viene ridotto, vengono aggiornati i limiti di reddito personali e della coppia di coniugi per il diritto all'integrazione al trattamento minimo; viene indicato l'adeguamento degli assegni accessori dovuti sulle pensioni privilegiate di prima categoria; vengono precisati i nuovi limiti di reddito per il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni inabili; vengono illustrati i criteri di conversione degli importi in lire in importi in euro (17 gennaio 2002).

### **Il "trattenimento" del cittadino straniero espulso in attesa dell'accompagnamento alla frontiera non può essere disposto più di una volta**

Nei confronti del cittadino straniero che abbia subito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale il Questore può disporre il trattenimento per non oltre venti giorni presso un centro di permanenza temporanea, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore deve essere convalidato dal giudice.

Gladys O. cittadina nigeriana, è stata sottoposta dal Questore di Frosinone a due successivi provvedimenti di trattenimento. In sede di convalida essa ha sostenuto che la legge non consente la reiterazione del trattenimento. Il Tribunale di Roma ha ugualmente disposto la convalida, osservando che la reiterazione non è vietata dalla legge e che il primo trattenimento si era esaurito senza esito per decorrenza dei termini.

Gladys O. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la

decisione del tribunale di Roma era viziata da violazione di legge.  
 La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 15203 del 29 novembre 2001, Pres. De Musis. Rel. Cappuccio) ha accolto il ricorso. Poiché il trattenimento è un provvedimento eccezionale, in quanto limita la libertà individuale – ha affermato la Corte – deve escludersi che, in mancanza di una norma di legge che espressamente consenta la sua innovazione, esso possa essere reiterato; il decorso del tempo di trattenimento comporta che l’accompagnamento o il respingimento debbano trovare immediata esecuzione, non sussistendo più alcuna causa legittima di ritardo.

**Congedi Parentali,  
 aspetto retributivo:  
 passa la tesi  
 del Siulp**

Dopo l’emanazione della L.53/2000 (cosiddetta dei congedi parentali) molti colleghi che hanno usufruito del diritto di assentarsi dal lavoro e a seguito della circolare nr.333-A/9807-F.6.2 del 6 agosto 2001, che ha stabilito che i 45 giorni possono essere fruiti complessivamente nell’arco dei tre anni e non 45 per ogni anno, hanno chiesto chiarimenti in merito alle posizioni verificatesi prima dell’emanazione della richiamata circolare.

Il Siulp, in merito, ha sostenuto sin dall’inizio che non doveva essere effettuata alcuna decurtazione per tutti coloro che avevano fruito nel massimo di 45 giorni per ogni anno. Ciò in forza di due ragioni fondamentali; la prima attiene al ritardo (17 mesi) con cui l’Amministrazione ha provveduto ad emettere la circolare, la seconda perché il limite di 45 giorni annui a retribuzione piena è già prevista dalla normativa regolante il congedo straordinario.

L’Amministrazione attraverso l’Ufficio Ordinamento e Contenzioso, accogliendo la nostra tesi, ha fatto proprio tale indirizzo rispondendo ad un quesito posto dal Compartimento Polfer di Venezia che chiedeva di conoscere il trattamento economico da corrispondere in caso di fruizione di due distinti periodi di 45 giorni ognuno nel corso dei due anni solari entro il primo anno di vita.

Riguardo allo specifico quesito l’Ufficio Ordinamento e Contenzioso ha comunicato che eventuali situazioni pregresse, verificatesi prima dell’emanazione della circolare esplicativa del 6 agosto 2001, relative a dipendenti che, nel corso del primo anno di vita del bambino, abbiano fruito di più periodi di congedo parentale in due anni solari, potranno essere valutate secondo l’orientamento consolidato nella precedente normativa.

Pertanto, nei casi rientranti nell’ipotesi di cui sopra e qualora il congedo straordinario non sia stato fruito per altro titolo, i 45 giorni dovranno essere retribuiti per intero.

E’ evidente che qualora il collega, oltre ai 45 giorni di congedo parentale, avesse fruito di altro congedo straordinario per altri motivi che eccedono le 45 giornate, in questo caso e solo per i giorni eccedenti i 45 sarà effettuata la prevista decurtazione dello stipendio.

Quanto sopra rappresenta un significativo risultato per tutti quei

## Numero 3 del 28 gennaio 2002

	<p>collegi che, in assenza della circolare, avevano chiesto la fruizione del beneficio in buona fede ed oggi correvano il rischio di vedersi decurtare lo stipendio anche per due mensilità.</p> <p>Al fine di avere un trattamento omogeneo in tutte le province, anche alla luce di decreti già emessi in alcune realtà, si sollecitano le Segreterie Provinciali ad intervenire presso i rispettivi uffici periferici richiedendo l'applicazione di tale orientamento mostrando, se necessario, la nota dell'Ordinamento e Contenzioso che si trasmette in allegato.</p>
<p><b>Incidenti casa-lavoro, quando si ha diritto all'indennizzo (Cassazione 15068/2001)</b></p>	<p>Gli infortuni riportati nel tragitto casa-lavoro non sempre sono indennizzabili se il lavoratore utilizza la propria auto o sceglie, a piedi, un percorso non obbligato particolarmente pericoloso. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione – negando l'indennizzo a una lavoratrice che aveva avuto un incidente mentre faceva ritorno a casa con la propria auto dopo il lavoro – ha così fissato i casi nei quali il lavoratore ha diritto al risarcimento. Eccoli: 1) quando la strada percorsa presenta rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ad esempio su una strada di montagna; 2) quando il lavoratore è costretto ad utilizzare l'auto privata per assenza di mezzi pubblici tra la dimora ed il luogo di lavoro, o perché imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro; 3) quando le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza della famiglia. La Suprema Corte ha stabilito, ribaltando l'orientamento espresso in precedenza da diversi tribunali che, al di fuori di questi casi, il lavoratore non ha diritto all'indennizzo in caso di incidente con il mezzo privato. (17 gennaio 2002)</p>
<p><b>Modifiche al D.Lvo 626/94</b></p>	<p>È stata approvata la legge comunitaria 422/2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001, Supplemento Ordinario n. 14) che modifica la definizione di lavoratore al videoterminale e le modalità della sorveglianza sanitaria relativa.</p> <p><i>Il testo coordinato con tutte le modifiche.</i></p> <p><b>Le modifiche apportate al 626/94 dalla legge 422/2000 (art. 21)</b></p> <p>1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) all'art. 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";</li><li>b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai</li></ul>

sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniquale volta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniquale volta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità";

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente: "Art. 58 (adeguamento alle norme) – 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".

**Circolare n. 16/2001 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di lavoro – Div. VII**  
**Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI "uso delle attrezzature munite di videoterminali".**  
**Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria".**

"Con la legge 29 dicembre 2000, n. 422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale S.O. n. 14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.

Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa – il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sull'organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle prestazioni.

Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l'attenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.

**Ambito di applicazione**

L'art. 21 della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell'art. 51 del D.Lvo 626/94, definisce lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza

### Numero 3 del 28 gennaio 2002

un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.

Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l'uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in modalità che non prevedono l'uso continuativo degli stessi per il periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima nel campo di applicazione della normativa.

Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di cui all'art. 4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull'organizzazione del lavoro.

Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 55, nonché di formazione e informazione di cui all'art. 56.

Non sono state apportate, invece, modifiche all'art. 54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla prevenzione dell'affaticamento visivo determinato dall'uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore. È evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati dal titolo VI, com'era implicito nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all'uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali".

#### **Convenzione Siulp-EuroCQ**

Trasmettiamo in allegato il prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.



**I finanziamenti facili, rapidi ed economici**

**UNICA Agenzia di settore per la POLIZIA DI STATO**

**FINANZIAMENTO 1**

## Cessione del Quinto

alcuni esempi:

NETTO RICAIVO	in 60 mesi	in 120 mesi
€. 5.164,00 - Lit. 10.000.000	€. 109,00 - Lit. 212.000	€. 66,00 - Lit. 127.000
€. 7.747,00 - Lit. 15.000.000	€. 164,00 - Lit. 318.000	€. 98,00 - Lit. 189.000
€. 10.329,00 - Lit. 20.000.000	€. 210,00 - Lit. 424.000	€. 131,00 - Lit. 254.000
€. 12.911,00 - Lit. 25.000.000	€. 274,00 - Lit. 530.000	€. 165,00 - Lit. 320.000
€. 15.494,00 - Lit. 30.000.000	€. 320,00 - Lit. 619.000	€. 199,00 - Lit. 385.000
€. 18.076,00 - Lit. 35.000.000	€. 371,00 - Lit. 718.000	€. 231,00 - Lit. 448.000
€. 20.658,00 - Lit. 40.000.000	€. 426,00 - Lit. 825.000	€. 260,00 - Lit. 504.000
€. 23.244,00 - Lit. 45.000.000	€. 484,00 - Lit. 938.000	€. 294,00 - Lit. 569.000
€. 25.823,00 - Lit. 50.000.000	€. 509,00 - Lit. 985.000	€. 323,00 - Lit. 625.000

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo ott./dic. 2001)  
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

**FINANZIAMENTO 2**

## Prestito con Delega

alcuni esempi:

NETTO	in 60 mesi	in 120 mesi
€. 4.648,00 - Lit. 9.000.000	€. 106,00 - Lit. 205.000	€. 68,00 - Lit. 131.000
€. 6.197,00 - Lit. 12.000.000	€. 139,00 - Lit. 270.000	€. 89,00 - Lit. 172.000
€. 9.296,00 - Lit. 18.000.000	€. 206,00 - Lit. 399.000	€. 132,00 - Lit. 255.000
€. 11.362,00 - Lit. 22.000.000	€. 252,00 - Lit. 488.000	€. 160,00 - Lit. 310.000
€. 12.395,00 - Lit. 24.000.000	€. 274,00 - Lit. 530.000	€. 175,00 - Lit. 338.000
€. 13.944,00 - Lit. 27.000.000	€. 309,00 - Lit. 598.000	€. 196,00 - Lit. 380.000
€. 16.527,00 - Lit. 32.000.000	€. 364,00 - Lit. 705.000	€. 231,00 - Lit. 448.000
€. 19.109,00 - Lit. 37.000.000	€. 421,00 - Lit. 815.000	€. 268,00 - Lit. 518.000
€. 21.175,00 - Lit. 41.000.000	€. 426,00 - Lit. 895.000	€. 295,00 - Lit. 572.000

**Direzione generale di Roma**

Lungotevere di Pietra Papa, 21  
00146 Roma

CALL CENTER FINANZIAMENTI  
**06.55 38 11 11**

VERDE  
**800 75 44 45**

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative.  
TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 13,900%  
e comunque non supera il TAEG previsto per legge.

I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre ott./dic.2001)  
FOGLI ANALITICI ESPOSTI IN AGENZIA

Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto  
con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

**STULP**

**WWW.EUROCCQ.IT**